

COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
POLITICA REGIONALE

INFORMATIVA PRESENTATA AL COCOF
NOTE GUIDA IN MERITO ALL'ARTICOLO 55
DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
(CE) N. 1083/2006: PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE

INDICE

1. SOMMARIO ESECUTIVO.....	3
2. BACKGROUND.....	4
3. LA BASE RAZIONALE DEL CALCOLO DEL “DEFICIT DI FINANZIAMENTO”.....	5
3.1 Articolo 55(1) Individuazione delle Entrate.....	5
3.1.1 Inclusione delle Entrate nel Calcolo di un intervento pubblico.....	6
3.1.2. Redditività Finanziaria dell’Investimento.....	6
3.1.3. Deficit di Finanziamento.....	7
3.1.4 Classificazione dei Flussi di Cassa Positivi.....	7
3.2 Articolo 55(2) Il Metodo del Deficit di Finanziamento.....	9
3.2.1 Spesa ammissibile ed il Deficit di Finanziamento.....	9
3.2.2 Imputazione Pro Rata.....	10
3.2.3. Categorie di Investimento e Periodo di Riferimento.....	12
3.2.4 Redditività Normalmente Attesa per Categorie di Investimento.....	13
3.2.5 Il Principio “Chi Inquina Paga”.....	15
3.2.6 Equità ed Abbordabilità.....	15
4. LA BASE RAZIONALE DELLE DETRAZIONI E RESTITUZIONI.....	16
4.1 Le Detrazioni ai sensi dell’ Articolo 55(3) e le Restituzioni ai sensi dell’ Articolo 55(4).....	16
4.2 Articoli 55(2) e 55(3): Classificazione di Progetti in termini di Possibilità di Stimare Obiettivamente <i>Ex Ante</i> le Entrate.....	17
4.3 Articolo 55(3): Detrazioni per Progetti le cui Entrate non possono essere Stimare Obiettivamente <i>Ex Ante</i>	19
4.4 Articolo 55(4): Restituzioni.....	20
4.5 Casi Speciali di Detrazioni e Restituzioni per progetti disciplinati dall’ Articolo 55(3).....	25
4.6 Articolo 55(5).....	25
4.6.1 Procedure per la Verifica delle Entrate.....	26
4.6.2 Proporzionalità.....	26
5. APPLICABILITA’ DELL’ ARTICOLO 55.....	28
5.1 Articolo 55(6).....	28
ALLEGATO I: Calcolo della Partecipazione dei Fondi: un esempio numerico.....	29

1. SOMMARIO ESECUTIVO

Il contenuto della presente informativa può essere riassunto come segue:

1. In merito all'Articolo 55(1):

- Solo le entrate definite quali flussi di cassa positivi *direttamente a carico degli utenti* debbono essere contemplate nella determinazione del deficit di finanziamento di cui all'Articolo 55(2); perciò, sebbene altri flussi di cassa positivi possano essere presi in esame nell'ambito dell'analisi della redditività del capitale nazionale (non richiesta dall'Articolo 55), questi devono essere esclusi dalla determinazione del deficit di finanziamento.

2. In merito all'Articolo 55(2):

Per infrastrutture o progetti per i quali sia possibile stimare obiettivamente *ex ante* le entrate:

- *il metodo utilizzato al fine di tener conto delle entrate nette nel calcolo delle spese ammissibili per la partecipazione dei Fondi è il metodo del deficit di finanziamento*, ossia la differenza tra il costo d'investimento attualizzato e le entrate nette attualizzate. Tale metodo è adoperato per due ragioni: in primo luogo, per garantire che, in determinate circostanze, i progetti abbiano a disposizione risorse sufficienti alla loro realizzazione senza essere sovra-finanziate; e, di conseguenza, in secondo luogo, per assicurare un livello minimo di redditività del progetto, affinché i beneficiari possano affrontare il costo del capitale necessario richiesto in aggiunta al contributo pubblico.
- *le entrate nette devono essere imputate pro rata alla parte ammissibile del costo d'investimento*, ove il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile¹. La proporzione delle entrate nette da imputare viene accertata moltiplicando i costi ammissibili attualizzati per il tasso del deficit di finanziamento; l'importo risultante rappresenta la spesa ammissibile attualizzata che, allorché moltiplicata per il tasso di cofinanziamento dell'Unione Europea (UE), identifica la partecipazione dei Fondi da cui si deriva il relativo valore non attualizzato.

3. In merito all'Articolo 55(2), le autorità di gestione, nel calcolare il deficit di finanziamento, devono prendere in considerazione:

- il *periodo di riferimento*, poiché con l'allungarsi dell'orizzonte temporale, aumentano le entrate nette da considerare nel calcolo del deficit di finanziamento, almeno in principio. Tuttavia, occorre ricordare che: (a) a causa dell'attualizzazione, le entrate nette maturanti in periodi remoti diventano sempre meno importanti; (b) il valore residuale può essere un proxy delle entrate residuali;
- la *redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione*, al fine di assicurarsi che sia stato scelto lo schema di finanziamento più idoneo (ad es., una sovvenzione-prestito). A tal proposito, le autorità nazionali possono rivestire un ruolo molto importante nel sostenere le autorità di gestione, fornendo loro valori (o linee guida per il calcolo degli stessi) relativamente alle principali categorie di investimento.
- *l'applicazione del principio "chi inquina paga"*, che impone alle autorità di gestione di tenere a mente che le tariffe a carico degli utenti dei beni/servizi forniti dai progetti debbono comprendere il pagamento dei costi esterni generati dall'inquinamento;

¹ Le disposizioni sull'ammissibilità sono contenute nell'Articolo 56 del Regolamento (CE) N. 1083/2006; nell'Articolo 7 de Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e nell'Articolo 3 del Regolamento del Consiglio (EC) N. 1084/2006.

- *considerazioni di equità*, valutando l'”abbordabilità” delle tariffe, ossia la capacità degli utenti di pagare le tariffe richieste. A tal proposito, è consigliabile che le tariffe siano ad un livello coerente con il reddito degli utenti stessi, in base al loro reddito medio o ai livelli reddituali più bassi, a seconda della distribuzione del reddito nel territorio in questione.

4. In merito all'Articolo 55(2) e all'Articolo 55(3), e quindi alla possibilità di stimare *ex ante* le entrate di un progetto, si sottolinea che:

- la possibilità di stimare obiettivamente *ex ante* le entrate dipende dalla possibilità di prevedere le tariffe applicabili e la relativa domanda per i beni/servizi del progetto. A tal fine, sono stati considerati diversi settori di investimento (trasporti, trattamento rifiuti, progetti di ricerca e sviluppo tecnologico). I servizi della Commissione hanno rilevato che i fattori chiave per la determinazione della possibilità, o meno, di stimare le entrate *ex ante* sono: (a) la disponibilità di dati coerenti; (b) le esperienze passate in simili progetti di investimento.
- In merito all'Articolo 55(3), si sottolinea che in ipotesi di progetti le cui entrate non possono essere stimate obiettivamente *ex ante*, le autorità nazionali possono applicare detrazioni non più tardi della chiusura parziale o finale del programma operativo. Tali detrazioni sono pari alle entrate generate nei cinque anni successivi al completamento dell'operazione.
- In merito all'Articolo 55(4), applicabile solo dopo la chiusura del programma operativo, e riguardante la restituzione al bilancio generale dell'UE delle entrate che non sono state precedentemente contemplate, si sottolinea quanto segue:

- quanto alle ragioni delle discrepanze relative alle entrate, si individuano le seguenti cause: (a) cambiamenti inaspettati alle politiche tariffarie e/o risorse di proventi non inizialmente contemplate; (b) mancanza di dati e di esperienze passate in progetti le cui entrate non potevano essere stimate obiettivamente *ex ante*;

- quanto alla base razionale e alla tempistica della restituzione, in linea con il principio di cui all'Articolo 55(4), secondo il quale la restituzione deve essere proporzionale alla partecipazione dei Fondi, si sottolinea che la restituzione richiesta è pari alla differenza tra la partecipazione dei fondi calcolata *ex ante* e quella calcolata sulla base delle entrate effettivamente verificate; tale restituzione si basa sui risultati della verifica delle entrate fino a tre anni dalla chiusura finale del programma operativo.

In merito agli Articoli 55(3), 55(4) e 55(5), si sottolinea che l'applicazione di tali disposizioni deve fondarsi sulla verifica delle entrate. A tal fine, si propongono alcune *soluzioni* per il meccanismo di verifica, sebbene la scelta in tale ambito sia riservata alle autorità di gestione dei programmi operativi.

5. In merito all'Articolo 55(6), le disposizioni dell'Articolo 55 non sono applicabili a progetti generatori di entrate disciplinati dalle norme in materia di aiuti di Stato.

2. BACKGROUND

L'Articolo 55 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (qui di seguito “Articolo 55”) disciplina progetti generatori di entrate che richiedano un cofinanziamento da parte dei Fondi. Le relative disposizioni indicano come le entrate debbano essere valutate nel determinare le spese ammissibili per una partecipazione dei Fondi, oltre alle relative detrazioni e restituzioni.

L'obiettivo della presente informativa è di fornire alcune linee guida in merito all'Articolo 55, prendendo anche in considerazione:

- L'Allegato XXI del Regolamento (CE) N. 1828/2006, ossia il modulo di richiesta da adottare per grandi progetti che richiedano il cofinanziamento da parte del FESR e del Fondo di Coesione;
- La "Guida all'analisi costi-benefici dei progetti di investimento" predisposta per i servizi della Commissione (qui di seguito "guida ACB"); e
- Il documento di lavoro n°4 dei servizi della Commissione "Guida sulla metodologia per l'effettuazione di analisi costi benefici" (qui di seguito "documento di lavoro n° 4").

La struttura della presente informativa si articola in:

- sezioni, corrispondenti ai tre temi di cui all'Articolo 55: (a) la base razionale del calcolo del deficit di finanziamento e la partecipazione dei Fondi; (b) la base razionale del calcolo delle entrate, le detrazioni dalla partecipazione dei Fondi e le restituzioni; (c) l'applicabilità dell'Articolo 55.
- sottosezioni, in cui saranno prese in esame specifiche questioni relative a tali temi, seguendo la stessa sequenza dell'Articolo 55². In particolare, le sottosezioni riguarderanno:
 - l'individuazione delle entrate in diversi tipi di progetti d'investimento (Articolo 55(1));
 - il metodo del deficit di finanziamento, da utilizzare per tener conto delle entrate di progetti per i quali sia possibile stimare obiettivamente *ex ante* le entrate stesse; ed i fattori da considerare (ad es., redditività normalmente attesa per diverse categorie di investimento) nell'applicazione di tale metodo (Articolo 55(2));
 - la determinazione della possibilità, o meno, di stimare obiettivamente *ex ante* le entrate di un progetto (articolo 55(2); Articolo 55(3));
 - la base razionale e la tempistica delle detrazioni in ipotesi di progetti le cui entrate non possano essere stimate obiettivamente *ex ante* (Articolo 55(3));
 - la base razionale e la tempistica per le restituzioni al bilancio dell'UE (Articolo 55(4));
 - le procedure per la verifica delle entrate (Articolo 55(3); 55(4)) e la relativa applicazione a progetti di minore entità (Articolo 55(5));
 - l'individuazione dell'ambito dell'Articolo 55.

3. LA BASE RAZIONALE DEL CALCOLO DEL "DEFICIT DI FINANZIAMENTO"

3.1 Articolo 55(1): Individuazione delle Entrate

² La sola eccezione è rappresentata dai progetti le cui entrate possono essere stimate obiettivamente *ex ante* (Articolo 55(2)). Ai fini di chiarezza, quest'ultimo argomento verrà trattato unitamente ai progetti le cui entrate non possono essere stimate obiettivamente *ex ante* (Articolo 55(3)).

Ai fini del presente Regolamento, per progetto generatore di entrate si intende qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento.

L'obiettivo della presente sezione è quello di individuare le entrate di cui tener conto nella determinazione degli importi massimi ammissibili per una partecipazione dei Fondi a progetti generatori di entrate. A tal proposito, è bene fare le due osservazioni che seguono:

In primo luogo, il Regolamento (CE) N. 1983/2006 sottolinea la maggiore importanza delle entrate nel calcolo della partecipazione dei Fondi rispetto al precedente periodo di programmazione.

Durante i precedenti periodi di programmazione, si teneva conto delle entrate al solo scopo di determinare il tasso massimo della partecipazione a progetti cofinanziati dal Fondo di Coesione o dal FESR. Perciò, in base all'Articolo 29(4) del Regolamento (CE) N. 1260/1999, le entrate dovevano essere *considerate* nell'ambito della determinazione dei limiti dei contributi comunitari. Un limite era stabilito dall'Articolo 29(3) del Regolamento (CE) N. 1260/1999 in merito al tasso massimo di cofinanziamento, mentre l'altro derivava dal tasso massimo di cofinanziamento per progetti generatori di entrate nette consistenti di cui all'Articolo 29(4)(a) di tale Regolamento. Similmente, in base all'Articolo 7(2) del Regolamento (CE) N. 1164/1994, l'entità della partecipazione del Fondo di Coesione era stabilito tenendo conto delle entrate nette consistenti che sarebbero state generate dai progetti.

Al contrario, l'Articolo 55 del Regolamento (CE) N. 1083/2006 prevede che le entrate *riducano* il costo di investimento che può essere considerato quale spesa ammissibile. In altre parole, nel precedente periodo di programmazione, le entrate erano contemplate allo scopo di individuare i limiti massimi di cofinanziamento della partecipazione comunitaria, mentre nell'attuale periodo le entrate riducono proporzionalmente la spesa massima ammissibile.

In secondo luogo, al fine di chiarire cosa si intenda per "entrate", è necessario descrivere il metodo del deficit di finanziamento, assieme ai suoi obiettivi e fasi fondamentali.

3.1.1. Inclusione delle Entrate nel Calcolo di un Intervento Pubblico

La considerazione delle entrate nell'analisi finanziaria è volta a definire quella parte dei costi di investimento che può essere finanziata dal progetto stesso (tramite tariffe, pedaggi, ecc.) per poi individuare quella parte dei costi d'investimento, ove esistente, che debba essere finanziata dal contributo pubblico (ad es., sovvenzioni dirette, pedaggi ombra, ecc.). In particolare, il contributo pubblico intende garantire uno specifico livello di redditività finanziaria dell'investimento.

3.1.2. Redditività Finanziaria dell'Investimento

"La redditività finanziaria dell'investimento" è la capacità del progetto di generare risorse finanziarie ulteriori (profitti) rispetto a quelle investite, *a prescindere* dalla modalità di finanziamento del progetto. In altre parole, questa consiste nella capacità del progetto di per sé stesso di generare introiti finanziari, indipendentemente da flussi di cassa derivanti da prestiti,

investimenti azionari privati, o contributi governativi (ad es., sovvenzioni). E' bene notare che uno degli indici principali della redditività finanziaria dell'investimento è l'attuale valore netto finanziario, dato dalla differenza tra le entrate nette attualizzate del progetto³ ed i costi di investimento del progetto derivati da un'analisi dei flussi di cassa⁴⁵.

3.1.3. Deficit di Finanziamento

Il metodo adoperato per determinare la partecipazione dei Fondi a progetti generatori di entrate è il cosiddetto metodo del "deficit di finanziamento". Il deficit di finanziamento consiste nella differenza tra l'attuale valore dei costi d'investimento del progetto e le entrate nette⁶. Ne consegue che il deficit di finanziamento indica quella parte dei costi d'investimento del progetto che non può essere finanziata dal progetto stesso, e che perciò necessita di finanziamento. Tale metodo è adoperato per due ragioni: in primo luogo, per garantire, da un lato, che il progetto abbia a disposizione risorse sufficienti per la sua realizzazione e che, dall'altro, non sia sovra-finanziato⁷; in secondo luogo, per assicurare un livello minimo di redditività del progetto e quindi ottenere i prestiti necessari⁸.

3.1.4. Classificazione dei Flussi di Cassa Positivi

Alla luce di quanto detto finora, i flussi di cassa positivi possono essere suddivisi in:

- Entrate, ossia flussi di cassa positivi *direttamente pagati dagli utenti* per i beni/servizi forniti dal progetto (ad es., costi sostenuti direttamente dagli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili, o servizi contro pagamento);
- Altri flussi di cassa positivi, ossia contributi privati o pubblici e/o introiti finanziari che non derivino da tariffe, pedaggi, tasse, canoni o altri costi sostenuti direttamente dagli utenti.

Tale suddivisione è indicata nella Figura 1:

Esempi: Figura 1: Entrate ed altri Flussi di Cassa Positivi

³ Le entrate nette attualizzate sono pari alla differenza tra (a) la somma delle entrate attualizzate e il valore residuale attualizzato e (b) i costi operativi attualizzati.


⁴ Ciò implica che le spese, ad esempio le svalutazioni, non debbano essere prese in considerazione. Tale esclusione è altresì giustificata sulla base del fatto che il relativo contributo è finalizzato a sostituire l'investimento al di là del suo orizzonte temporale. Se la svalutazione fosse presa in considerazione, l'UE finanzierebbe sia l'investimento presente che quello futuro.

⁵ Alla luce di quanto appena detto, il metodo del deficit di finanziamento si basa sulla redditività dell'investimento. Ciò implica, in generale, che i costi e le spese siano quelle che maturano per l'investitore. Tuttavia, ove il proprietario e l'operatore non siano lo stesso soggetto, occorre, in genere, eseguire un'analisi finanziaria consolidata. Ciò è necessario al fine di valutare la reale redditività dell'investimento, indipendentemente dai flussi di cassa tra gli investitori e gli operatori. In tal caso, le entrate da prendere in considerazione nel deficit di finanziamento sono chiaramente quelle dell'operatore. Una analisi consolidata è altresì utile anche nei casi in cui parti diverse delle infrastrutture siano gestite da operatori diversi.

⁶ A norma del secondo sottoparagrafo dell'Articolo 55(2), "qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette vengono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo di finanziamento" (Si veda il paragrafo 3.2.2. della presente informativa).

⁷ Infatti, l'attuale valore netto finanziario del progetto diverrà negativo nel primo caso, e positivo nel secondo.

⁸ Infatti, la parte dei costi di investimento "coperta" dalle entrate nette attualizzate può essere finanziata tramite prestiti.



Al fine di facilitare la comprensione dei suddetti concetti, riportiamo i seguenti esempi, relativi alle tre diverse categorie di progetti generatori di entrate di cui all'Articolo 55(1)⁹.

Una "infrastruttura il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti"

Autostrade

- Entrate: i pedaggi a carico degli autisti che utilizzano le autostrade.
- Altri flussi di cassa positivi: i "pedaggi ombra" corrisposti dal governo agli operatori del progetto.

Ferrovie

- Entrate: i biglietti pagati dai viaggiatori¹⁰.
- Altri flussi di cassa positivi: i contributi governativi ai costi operativi.

"qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili"

Parchi tecnologici

- Entrate: i prezzi o i canoni di locazione pagati dagli utenti che utilizzano gli immobili, ed il pagamento a carico degli stessi degli altri servizi forniti dal progetto.
- Altri flussi di cassa positivi: i contributi di investimenti azionari, gli introiti generati dai prestiti.

Centri culturali

- Entrate: i canoni di locazione per mostre ecc.
- Altri flussi di cassa positivi: i sussidi da parte di enti pubblici o donazioni private.

⁹ Gli esempi sono forniti su base meramente illustrativa, allo scopo di facilitare la comprensione dei suddetti concetti. Non creano, quindi, alcun quadro generale di progetti. Considerando la varietà delle operazioni interessate, è possibile che alcuni casi non rientrino esattamente nel quadro ivi presentato. Tuttavia, indipendentemente dalla categoria alla quale appartengono, tutti i progetti generatori di entrate sono soggetti alle medesime regole.

¹⁰ Considerando la vasta gamma di situazioni presenti negli Stati membri nel settore delle ferrovie, è possibile che le spese pagate dagli operatori ferroviari (tariffe di accesso) debbano essere considerate quali entrate ai sensi dell'Articolo 55(1) piuttosto che tariffe pagate dai viaggiatori. In principio, ove il progetto abbia più di un operatore, le entrate da considerare ai fini del calcolo della spesa ammissibile sono quelle direttamente pagate dagli operatori sotto forma di spese.

“ qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento”

Trattamento Acque di Scarico e Trattamento Rifiuti

- Entrate: le tariffe pagate dagli utenti.
- Altri flussi di cassa positivi: i contributi di investimenti azionari.

Conclusioni. Solo le entrate definite quali flussi di cassa positivi *direttamente a carico degli utenti* devono essere contemplate nell’ambito della determinazione del deficit di finanziamento di cui all’Articolo 55(2). Altri flussi di cassa positivi non devono essere inclusi nella determinazione del deficit di finanziamento, sebbene possano essere presi in esame nell’analisi della redditività del capitale nazionale.

3.2. Articolo 55(2). Il Metodo del Deficit di Finanziamento

“La spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate non supera il valore attuale del costo d’investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall’investimento nell’arco di un periodo di riferimento specifico, per quanto riguarda:

- (a) gli investimenti in infrastrutture; o
- (b) altri progetti per i quali sia possibile stimare obiettivamente *ex ante* le entrate.

Qualora il costo d’investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette vengono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d’investimento.

Nel calcolo, l’autorità di gestione tiene conto del periodo di riferimento adeguato alla categoria di investimento in questione, della categoria del progetto, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, dell’applicazione del principio “chi inquina paga” e, se del caso, di considerazioni di equità legate alla prosperità relativa dello Stato membro interessato.”

3.2.1. Spesa Ammissibile e Deficit di Finanziamento

Secondo il primo periodo dell’Articolo 55(2), la spesa ammissibile non può superare la differenza tra l’attuale¹¹ costo d’investimento e gli attuali proventi netti, ossia il deficit di finanziamento. Esprimendo il concetto in formule, ricaviamo quanto segue:

$$\max SAA = CIA - PNA = DF \quad (1)$$

ove SAA indica la spesa ammissibile attualizzata¹²;
DF è il deficit di finanziamento;
CIA è il costo d’investimento attualizzato;

¹¹ Da notare che l’attuale valore è sinonimo di valore *attualizzato*. A tal proposito, è bene notare che il documento di lavoro n° 4 afferma che sia possibile utilizzare come *benchmark* indicativo un tasso di sconto finanziario del 5% in termini reali.

¹² Poiché la spesa ammissibile deriva da valori attualizzati, nel presente ambito tale spesa è un valore attualizzato.

PNA sono i proventi netti attualizzati.

Secondo l'Articolo 55(2), occorre tener conto dei "proventi netti *derivanti dall'investimento*". Ciò significa che solo i proventi netti *incrementali* generati dall'investimento sono presi in esame al fine di calcolare il finanziamento. I proventi netti sono la differenza tra i proventi e il costo operativo¹³.

Progetti per i quali le entrate siano inferiori ai costi operativi. Allorché le entrate di un progetto siano inferiori ai costi operativi (entrate nette negative), queste non possono ovviamente contribuire a finanziare indirettamente i costi d'investimento del progetto tramite prestiti o il contributo di capitale da parte di investitori. Perciò, poiché l'obiettivo del metodo del deficit di finanziamento è quello di individuare quella parte del costo d'investimento del progetto che non può essere finanziata dal progetto stesso, per i progetti con entrate nette negative non è necessario applicare il metodo del deficit di finanziamento per individuare la partecipazione dei Fondi. Poiché i costi operativi non sono coperti dalle entrate, occorre effettuare un'analisi della sostenibilità finanziaria del progetto per verificare la sussistenza di liquidità sufficienti a coprire le relative spese, per tutto l'orizzonte temporale del progetto stesso.

Allo scopo di determinare se un'operazione generi entrate ai sensi dell'Articolo 55(1), e se sia necessario applicare il metodo del deficit di finanziamento, non è necessario tener conto del valore residuale dell'infrastruttura. Ad esempio, nel caso di un investimento in una nuova strada, non soggetta a pedaggi o non generatrice di altri proventi a carico degli utenti, questo non diventa generatore di entrate solo in virtù del valore residuale della strada al termine del periodo di riferimento. Tuttavia, qualora sia stabilito che un progetto generi entrate ai sensi dell'Articolo 55(1), e ove tali entrate possano essere stimate obiettivamente *ex ante* tramite l'applicazione del metodo del deficit di finanziamento, il valore residuale deve essere preso in considerazione nell'ambito di tale calcolo.

Occorre notare che il risparmio dei costi operativi generato dai progetti deve essere tenuto a mente nel calcolo del deficit di finanziamento. Questo può essere omesso solo ove sia compensato da una pari riduzione dei sussidi operativi.

Conclusioni. Nella presente sezione abbiamo evidenziato come il deficit di finanziamento sia pari alla differenza tra il costo d'investimento attualizzato e le entrate nette attualizzate. Conseguentemente, la sua applicazione consente: (1) ai progetti di disporre di sufficienti risorse finanziarie per la propria attuazione, senza essere sovra-finanziati; e(2) ai promotori di progetti di affrontare il costo del capitale necessario ed ulteriore rispetto a quello ottenuto tramite sovvenzioni.

3.2.2. Imputazione Pro Rata

“Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette vengono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.”

¹³ I costi operativi di cui tenere conto nel calcolo del deficit di finanziamento devono includere i costi correnti (ad es., manodopera, materie prime, elettricità), oltre alle spese di manutenzione e ai costi per la sostituzione delle attrezzature "a vita breve" del progetto. I costi di finanziamento (ad es., il pagamento di interessi) e la svalutazione devono essere esclusi (quest'ultima non rappresenta un flusso di cassa). Per semplicità, è possibile escludere le tasse dal calcolo del deficit di finanziamento, sebbene debba essere utilizzato un approccio coerente per tutti i progetti.

L'ammissibilità della spesa è soggetta alle disposizioni del Regolamento (CE) N. 1083/2006¹⁴ e alle normative sui Fondi individuali¹⁵. A tal proposito, il secondo sottoparagrafo dell'Articolo 55(2) stabilisce che qualora il costo d'investimento¹⁶ non sia integralmente ammissibile, occorre tener conto di una parte proporzionale delle entrate nette per il calcolo del deficit di finanziamento. Ad esempio, se solo l'80% dei costi d'investimento attualizzati è ammissibile¹⁷, il che significa che il 20% dei costi d'investimento attualizzati non è ammissibile, allora anche il 20% delle entrate nette attualizzate non deve essere contemplato nel deficit di finanziamento. Ciò significa che occorre moltiplicare le entrate nette attualizzate e i costi d'investimento per l'80%, ossia

$$SAA = DF * 0,8 = DF * P \quad (2)$$

ove P indica la percentuale data dal rapporto dei costi ammissibili attualizzati rispetto ai costi d'investimento attualizzati.

La spesa ammissibile attualizzata, moltiplicata per il tasso di cofinanziamento dell'UE (TC_{UE}) viene poi utilizzata per individuare la partecipazione attualizzata dei Fondi, PA_{UE} ,

$$PA_{UE} = SAA * TC_{UE} \quad (3)$$

da cui è possibile derivare la partecipazione dei Fondi in valori non attualizzati. Forniamo di seguito un esempio numerico nell'ambito del FERS.

Esempio numerico

Immaginiamo che il costo d'investimento attualizzato di un progetto sia pari ad €100 e che le entrate nette attualizzate siano pari ad €60; ne deriva che la spesa massima ammissibile attualizzata è pari ad €40. Immaginiamo, inoltre, che l'acquisto del terreno necessario ad attuare il progetto sia pari ad €24. Poiché, secondo l'Articolo 7(1)(b) del Regolamento (CE) N. 1080/2006, il costo del terreno non può normalmente superare il 10% della spesa ammissibile¹⁸, solo $(0,1 * 40) = €4$ possono essere considerati quali costi ammissibili per il terreno, e perciò €20 non saranno costi ammissibili. Ai sensi dell'Articolo 55(2), poiché i costi non ammissibili sono il 20% del costo d'investimento attualizzato, dobbiamo imputare il 20% delle entrate nette ai costi non ammissibili e l'80% delle entrate nette al costo ammissibile. Ciò moltiplicando il deficit di finanziamento per la parte ammissibile dei costi d'investimento attualizzati, P, ossia

$$SAA = DF * P = (100 - 60) * 0,8 = 32 \quad (4)$$

ove SAS indica la spesa ammissibile attualizzata, ossia l'entità del costo d'investimento che, moltiplicata per il tasso di cofinanziamento UE, individua la partecipazione attualizzata dei Fondi, ossia

$$PA_{UE} = 32 * 0,75 = 24 \quad (5)$$

¹⁴ Si veda l'Articolo 56. Da notare, in particolare, che l'Articolo 56(4) fa riferimento anche alle norme in materia di ammissibilità stabilite a livello nazionale.

¹⁵ In particolare: per il FESR, si veda l'Articolo 7 del Regolamento (CE) N. 1080/2006; per il Fondo di Coesione, l'Articolo 3 del Regolamento (CE) N. 1084/2006; per il FSE, l'Articolo 11 del Regolamento (CE) N. 1081/2006.

¹⁶ Le suddette disposizioni comprendono anche norme per l'ammissibilità dei costi durante la fase operativa del progetto.

¹⁷ Ovviamente, per consentire il raffronto, occorre che i costi d'investimento attualizzati siano confrontati con i costi ammissibili attualizzati.

¹⁸ Tranne che per casi eccezionali e debitamente motivati relativi ad operazioni per la tutela ambientale, nel caso del FERS.

da cui è possibile ricavare la partecipazione dei Fondi in valori non attualizzati, come illustrati nell' Allegato I.

Conclusioni: l'imputazione pro rata delle entrate ai costi ammissibili è effettuata moltiplicando il deficit di finanziamento per il rapporto tra costi ammissibili attualizzati e costi d'investimento attualizzati. L'importo risultante, ossia la spesa ammissibile attualizzata, moltiplicata per il tasso di cofinanziamento, individua la partecipazione attualizzata dei Fondi, da cui deriva il relativo valore non attualizzato. Il prossimo riquadro, alla luce dell'importanza delle tre fasi chiave del calcolo del deficit di finanziamento, fornisce un riepilogo delle stesse.

I Tre Passi Chiave del Calcolo della partecipazione dei Fondi

Primo Passo: Deficit di Finanziamento

$$\max SAA = CIA - PNA = DF \quad (6)$$

ove: SAA sta per la spesa ammissibile;
DF è il deficit di finanziamento;
CIA è il costo d'investimento attualizzato;
PNA sono i proventi netti attualizzati.

Secondo Passo: Spesa Ammissibile Attualizzata:

$$SAA = DF * P \quad (7)$$

ove: SAA è la spesa ammissibile attualizzata;
P indica la percentuale data dal rapporto dei costi ammissibili attualizzati rispetto ai costi d'investimento attualizzati.

Terzo Passo: Partecipazione dei Fondi

$$PA_{UE} = SAA * TC_{UE} \quad (8)$$

ove: TC_{UE} è il tasso di cofinanziamento dell'UE
 PA_{UE} è la partecipazione attualizzata dei Fondi

3.2.3. Categorie di Investimento e Periodo di Riferimento

“Nel calcolo, l'autorità di gestione tiene conto del periodo di riferimento adeguato alla categoria di investimento in questione, della categoria del progetto (...)”

Il periodo di riferimento o l'orizzonte temporale di un progetto è il numero di anni della vita economica del profitto, ossia il periodo di tempo oltre il quale l'investimento necessita di essere riposizionato.

Esempi¹⁹: Categorie di Investimento e Periodo di Riferimento

Settore di Investimento	Orizzonte Temporale
Ferrovie	30
Strade	25
Acqua	30
Energia	25
Telecomunicazioni	15
Industria	10
Altri servizi	15

Le autorità di gestione devono tenere debitamente conto del periodo di riferimento poiché maggiore è l'orizzonte temporale, maggiori sono le entrate nette da contemplare nel calcolo del deficit di finanziamento. Tuttavia, occorre ricordare che: (a) le entrate nette maturanti in tempi remoti diventano sempre meno importanti a causa dell'attualizzazione; (b) il valore residuale è un proxy delle entrate residuali.

3.2.4. Redditività Normalmente Attesa per Categorie di Investimento

“Nel calcolo, l'autorità di gestione tiene conto (...) della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione (...)”

Al fine di illustrare cosa si intenda per redditività normalmente attesa per categorie di investimento, occorre esaminare più approfonditamente il concetto della redditività finanziaria dell'investimento, già discussa nella sottosezione 3.1.2, utilizzando il seguente esempio numerico:

Esempio Numerico

Come già detto nella sezione 3.1.2, la redditività dell'investimento può essere definita quale la capacità del progetto di generare risorse finanziarie ulteriori (profitti) rispetto a quelle investite. A tal proposito, possiamo utilizzare quale indicatore in merito l'attuale valore netto finanziario dell'investimento (AVNF/C), ossia la differenza tra le entrate nette attualizzate e il costo d'investimento attualizzato, formulata come segue (utilizzando gli stessi simboli di cui sopra):

$$AVNF/C = PNA - CIA \quad (9)$$

Immaginiamo ora, per semplicità, che un dato progetto duri due anni. Nel primo anno, emergono solo i costi di investimento, pari ad €1, mentre, nel secondo anno, emergono solo le entrate nette, pari a €3,15. Immaginiamo, inoltre, che il capitale necessario possa essere prestato dal sistema bancario, e che il relativo tasso di interesse (ossia il prezzo ulteriore da pagare per €1) sia del 5%. Poiché le entrate nette saranno pari ad €3,15 nel secondo anno, nel primo anno il promotore del progetto potrà chiedere un prestito per un importo pari alle entrate nette (€3,15) diminuito del costo del prestito, ossia un importo dato dalla seguente equazione:

$$PNA = \frac{3,15}{(1+0,05)} = 3 \quad (10)$$

L'equazione 10 mostra che il promotore del progetto potrà chiedere un prestito fino a €3 nel primo anno, e restituire nel secondo anno un importo pari a €3*(1,05)=€3,15. Perciò, utilizzando

¹⁹ A tal proposito, si veda la guida ACB.

nell'equazione 9 il valore di cui all'equazione 10, troviamo che l'attuale valore netto finanziario dell'investimento in questione è pari a:

$$AVNF/C = \frac{3,15}{(1+0,05)} - 1 = 2 > 0 \quad (11)$$

Secondo l'equazione 11, il promotore del progetto sarà in grado di restituire il capitale necessario, compresi i relativi costi, ed ottenere anche ulteriori risorse finanziarie (€): il progetto qui preso in esame è quindi *in grado di generare profitti*.

I Fattori che Condizionano la Redditività Finanziaria dell'Investimento sono quelli che condizionano: (a) le entrate; (b) il costo d'investimento ed il costo operativo.

Quanto alle entrate, queste sono composte da due elementi: (a) spese/canoni/pagamenti e (b) numero di utenti e/o quantità di beni/servizi forniti dal progetto. Il primo elemento dipende dalle politiche nazionali/regionali/locali, mentre il secondo dall'effettiva domanda prevista per tali beni/servizi che, a sua volta, può essere condizionata da una serie di fattori²⁰.

Quanto ai costi di investimento e ai costi operativi, anche questi sono il prodotto di due elementi: (a) il tipo di input (ad es., il tipo di manodopera) e perciò il relativo prezzo unitario; (b) la relativa quantità (ad es., il numero di lavoratori). La natura dell'input ed il relativo prezzo dipendono, da un lato, dalle scelte effettuate a livello progettuale, tra cui la tecnologia scelta (inceneritore, interrimento), l'ubicazione (ad es., una strada che taglia un territorio pianeggiante o montuoso), e l'entità (numero di carreggiate), e dall'altro, dalla struttura economica e dalle relative politiche governative che condizionano il progetto in termini di prezzi e quantità dell'input (costi per l'elettricità e politiche energetiche; disponibilità di lavoratori non qualificati e politiche in tema di lavoro).

Prendendo in esame tutti fattori di cui sopra, può non essere possibile stabilire un livello specifico di redditività per tutti i settori di investimento o per tutti gli Stati membri. Tuttavia, se i fattori di cui sopra sono grosso modo omogenei (ad esempio, progetti rientranti nello stesso settore di investimento, attuati nella stessa macro-area, in cui la struttura economica e le politiche governative sono simili), è possibile individuare una redditività normalmente attesa.

La conoscenza della redditività normalmente attesa può essere importante per chiarire quale sia lo schema approssimativo di finanziamento (ad es., la combinazione tra sovvenzioni-prestiti) necessario per il progetto in questione. A tal fine, è bene ricordare che il documento di lavoro n° 4 sottolinea (p. 14), ad esempio, che la realizzazione di un aeroporto può richiedere sovvenzioni relativamente basse (poiché il deficit di finanziamento può essere contenuto), mentre la realizzazione di progetti di erogazione e trattamento delle acque può richiedere sovvenzioni piuttosto consistenti, sebbene possa comunque essere finanziata da prestiti (poiché tali progetti prevedono l'applicazione di tariffe). Tali esempi contrastano chiaramente con quei progetti che non generano alcuna entrata, quali le strade senza pedaggio, il cui schema di finanziamento può fondarsi solo sulle sovvenzioni.

Conclusioni: emerge da quanto appena detto che, nel calcolare il deficit di finanziamento, e più in generale, la spesa ammissibile, è consigliabile che le autorità di gestione prendano in esame la redditività normalmente attesa per la categoria del progetto in questione, al fine di verificare se sia

²⁰ La Sezione 4.2 esamina in dettaglio i fattori che condizionano le entrate.

stato scelto uno schema di finanziamento idoneo (ad es., sovvenzioni-prestiti). Ciò richiede che le autorità di gestione dispongano di dati relativi alla redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione o di linee guida che consentano loro di calcolare tale redditività nel proprio ambito. Le autorità nazionali (ad es., il Ministero del Tesoro) possono fornire assistenza in merito.

3.2.5. Il Principio “Chi Inquina Paga”

“Nel calcolo, l’autorità di gestione tiene conto (...) dell’applicazione del principio “chi inquina paga” (...)

Nel calcolare il deficit di finanziamento, l’Articolo 55(2) richiede all’autorità di gestione di tener conto dell’applicazione del principio “chi inquina paga”. Ciò significa che i costi esterni generati dall’inquinamento devono, in una certa misura, essere pagati da chi inquina, sebbene ciò non si ripercuota sempre sulle tariffe a carico degli utenti. Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di costi esterni.

Impianti di Trattamento dei Rifiuti. Gli impianti per il trattamento dei rifiuti possono inquinare l’aria (ad es., fumo derivante da inceneritori), il suolo e l’acqua (liquidi derivanti da interramenti che penetrano nell’acqua sotterranea). Tale inquinamento può condizionare la salute pubblica, oltre che il valore del terreno e degli edifici circostanti. Le tariffe a carico degli utenti devono comprendere anche una parte di costi proporzionati agli effetti dell’inquinamento causato dall’impianto.

Nell’applicare il principio “chi inquina paga”, le autorità di gestione devono ricordare che:

- la mancata applicazione del principio “chi inquina paga” comporta, da un lato, il guadagno di chi inquina (ad es., gli autisti pagano pedaggi autostradali più contenuti) e, dall’altro, un danno per i cittadini condizionati dall’inquinamento;
- l’applicazione del principio “chi inquina paga”, specialmente quando implica misure di prevenzione/mitigazione, può aumentare il consenso pubblico che può essere fondamentale per alcuni progetti (ad es., impianti di trattamento dei rifiuti);
- l’applicazione del principio “chi inquina paga” comporta un aumento delle tariffe; a tal fine, è consigliabile che questioni di equità ed abbordabilità (v. prossimo paragrafo) siano contemplate nella determinazione delle relative tariffe.

3.2.6 Equità ed Abbordabilità

“Nel calcolo, l’autorità di gestione tiene conto (...) se del caso, di considerazioni di equità legate alla prosperità relativa dello Stato membro interessato.”

Nell’esaminare la redditività finanziaria dell’investimento, le suddette considerazioni di equità riguardano l’abbordabilità delle tariffe, ossia la capacità degli utenti di pagare tali tariffe. A tal proposito, per garantire l’abbordabilità, è possibile determinare le tariffe quale percentuale del reddito medio o dei livelli reddituali più bassi²¹, a seconda della distribuzione del reddito nel territorio in questione.

²¹ Si veda l’Allegato II del documento di lavoro n° 4 per alcuni esempi di rapporti di abbordabilità.

A tal fine, i servizi della Commissione suggeriscono alle autorità di gestione di prendere debitamente in considerazione l'abbordabilità delle tariffe, poiché se gli utenti non sono in condizione di pagare le stesse, il progetto può essere esposto ad una carenza finanziaria nell'arco della propria durata; in altre parole, garantire l'abbordabilità significa anche verificare la sostenibilità finanziaria del progetto (ossia verificare che vi siano sufficienti liquidità per ciascun anno del progetto). Come per la redditività normalmente attesa, anche in questo ambito le autorità nazionali possono giocare un ruolo importante nell'individuazione dei criteri necessari per la determinazione delle tariffe.

Inoltre, a causa dell'applicazione del metodo del deficit di finanziamento, garantire l'abbordabilità delle tariffe implica anche una maggiore partecipazione dei Fondi. Se le tariffe sono basse perché gli utenti non sono abbienti, il deficit di finanziamento sarà maggiore e consentirà una maggiore partecipazione dei Fondi. Tale risultato è coerente con l'obiettivo di redistribuzione della politica di coesione dell'UE.

4. LA BASE RAZIONALE DELLE DETRAZIONI E RESTITUZIONI

4.1. Le Detrazioni ai sensi dell'Articolo 55(3) e le Restituzioni ai sensi dell'Articolo 55(4)

Fatta eccezione per i progetti disciplinati dalle norme in materia di aiuti di Stato (*cf. infra in merito all'Articolo 55(6)*), l'Articolo 55 prevede solo due situazioni relative ai progetti generatori di entrate:

- Progetti di cui all'Articolo 55(2): Per tali progetti, le entrate possono essere stimate obiettivamente *ex ante*, applicando il metodo del “*deficit di finanziamento*” ai sensi dell'Articolo 55(2). Ove il “*deficit di finanziamento*” sia determinato correttamente e le condizioni per l'attuazione del progetto non varino sostanzialmente, non esiste, in principio, la necessità per l'autorità di gestione di rettificare le sovvenzioni concesse. Tuttavia, qualora una verifica riveli sostanziali discrepanze tra le entrate inizialmente stimate e quelle che saranno realizzate in ultimo, è consigliabile che le autorità di gestione attuino dei meccanismi che consentano loro di rettificare il calcolo della sovvenzione. Tali meccanismi possono includere la riduzione della spesa massima ammissibile per un singolo progetto (ove le entrate siano superiori a quelle precedentemente stimate) e la nuova assegnazione della partecipazione pro rata dei Fondi ad altri progetti di cui al programma operativo, o possono comportare l'aumento degli importi ammissibili per quel progetto (ove le entrate stimate *ex ante* non siano pari a quelle attese). Tali rettifiche debbono essere distinte dalle “*detrazioni*” ai sensi dell'Articolo 55(3) e dalle “*restituzioni*” di cui all'Articolo 55(4).

- Progetti di cui all'Articolo 55(3): Nell'ambito di tali progetti, per varie ragioni (si veda la spiegazione nel punto 4.2), “*è obiettivamente impossibile stimare le entrate ex ante*”, e le entrate generate dal progetto nei cinque anni successivi al completamento dell'operazione devono essere detratte dalla spesa ammissibile dichiarata alla Commissione. In altre parole, tali progetti non sono interessati dal metodo del “*deficit di finanziamento*”, ed il suddetto periodo di cinque anni è ritenuto sufficiente per determinare le entrate di cui tener conto nel calcolo della partecipazione dei Fondi a tali progetti. Le *detrazioni* possono applicarsi fino alla chiusura del programma operativo.

Solo nell'ipotesi in cui una data operazione²² abbia generato entrate non contemplate nell'Articolo 55(2) o 55(3), gli importi corrispondenti devono essere “*restituiti*” al bilancio generale dell'UE

²² Ad esclusione delle operazioni di cui all'Articolo 55(5), ossia operazioni il cui costo complessivo è inferiore ai 200.000 EUR (Si veda il paragrafo 4.6.2. della presente informativa).

(Articolo 55(4)). Tali importi restituiti sono definitivamente “persi” per il programma operativo, poiché la restituzione si applica solo dopo la relativa chiusura.

4.2. Articoli 55(2) e 55(3): Classificazione di Progetti in termini di Possibilità di Stimare Obiettivamente *Ex Ante* le Entrate

Nella presente sottosezione desideriamo fornire alcune linee guida per l'applicazione dell'Articolo 55(3) in merito alla individuazione delle entrate che non possono essere stimate obiettivamente *ex ante* e, conseguentemente, all'individuazione delle entrate che possono essere stimate obiettivamente *ex ante* di cui all'Articolo 55(2).

A tal fine, la presente sottosezione si concentrerà sui fattori che incidono sulla possibilità di stimare le entrate *ex ante*, per poi proporre una classificazione sinottica delle fonti di entrate, a seconda della relativa possibilità di stima obiettiva *ex ante*, unitamente ai fattori che incidono su tale esercizio.

Al fine di applicare il metodo del deficit di finanziamento, è necessario prevedere il flusso dei costi e delle entrate nell'arco dell'orizzonte temporale del progetto. A tal proposito, è bene ricordare che le entrate sono il prodotto di due elementi: (a) spese/canoni/pagamenti (qui di seguito “tariffe”); (b) numero di utenti e/o quantità di beni/servizi forniti dal progetto.

Le tariffe sono stabilite in base alle relative politiche e dipendono: dalle politiche attuali (ad es., tariffe per il trattamento dei rifiuti a carico degli utenti, o pedaggi autostradali); e dai cambiamenti attesi nel quadro normativo (ad esempio, l'applicazione del principio “chi inquina paga” può modificare le tariffe applicate). Il numero degli utenti dipende dall'insieme dei fattori che incidono sulla domanda dei beni/servizi forniti dal progetto di investimento in questione. Al fine di chiarire quali siano i fattori che incidono sulla domanda, la presente Informativa fornirà qualche esempio sia di casi in cui le entrate possono essere obiettivamente stimate *ex ante* (ad es., trasporti e trattamento rifiuti) sia di casi in cui ciò non sia possibile (ad es., progetti RTD).

Esempi di progetti per i quali sia possibile stimare obiettivamente *ex ante* le entrate

• *Trasporti*

Occorre tener conto dei seguenti fattori:

- a. le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- b. i viaggi generati dal territorio stesso;
- c. la distribuzione dei viaggi per destinazioni diverse;
- d. il lavoro assegnato;
- e. raffronto dei risultati con i relativi dati sul traffico.

L'analisi della domanda deve comprendere:

1. *la domanda attuale*: i dati sul traffico nell'anno di riferimento, derivanti dai cinque fattori di cui sopra, alla luce dello stato attuale delle relative infrastrutture per i trasporti;
2. *la domanda indotta*: il traffico nell'anno di riferimento alla luce dei cambiamenti infrastrutturali apportati dal progetto in termini di generazione e distribuzione di viaggi, split modale e lavoro assegnato;

3. *la domanda prevista*: i dati sul traffico comprensivi delle previsioni settoriali e macroeconomiche e delle stime di elasticità della domanda dei trasporti rispetto ai costi²³ e ai redditi generati.

• *Trattamento Rifiuti*

Occorre tener conto dei seguenti fattori al fine di individuare la domanda del trattamento dei rifiuti:

- a. i principali agglomerati che producono i rifiuti da trattare, in termini di popolazione, tendenze demografiche e flussi migratori;
- b. le principali attività produttive che generano i rifiuti da trattare, assieme al relativo sviluppo previsto;
- c. le abitudini e le possibili modifiche agli stessi (ad es., il riciclaggio);
- d. nuove potenziali tecnologie che incidono sulla quantità e sul tipo di rifiuti da trattare.

L'analisi della domanda deve comprendere:

1. *la domanda attuale*: l'attuale domanda, data non solo dalla quantità e dal tipo di rifiuti prodotti ma anche dalle infrastrutture già presenti;
2. *la domanda indotta*, ossia la domanda dei nuovi utenti: le nuove infrastrutture possono coprire una vasta zona;
3. *la domanda prevista*: dovuta ai cambiamenti previsti risultanti dai quattro fattori di cui sopra e ai cambiamenti previsti nel quadro normativo.

Esempi di progetti le cui entrate non possono essere obiettivamente stimate *ex ante*

• *Centro d'Innovazione*

A differenza degli esempi sopra citati, le entrate non possono essere obiettivamente stimate *ex ante* nei progetti le cui caratteristiche chiave siano quelle dell'innovazione; in tal caso, la domanda non può essere ricavata poiché si tratta di una *domanda generata dall'offerta* stessa (ossia, è l'innovazione stessa che genera la domanda). In altre parole, data la mancanza di dati e di esperienze passate, è possibile formulare stime solo su base sostanzialmente soggettiva. Alcuni esempi di tali progetti possono essere riscontrati nelle priorità di cui all'Articolo 4(1) del Regolamento (CE) N. 1080/2006 (ad es., istituti di ricerca e centri tecnologici e di ricerca).

L'Articolo 55(2) stabilisce che:

“La spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate non supera il valore attuale del costo d'investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico per quanto riguarda:

(a) gli investimenti in infrastrutture; o

(b) altri progetti per i quali sia possibile stimare obiettivamente *ex ante* le entrate.

L'Articolo 55(3) prevede che:

²³ Il costo generalizzato dei trasporti è costituito dalla somma dei costi pecuniari (ad es., biglietti per i treni) e non pecuniari (valore del tempo).

“Qualora **sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo**, le entrate generate nei cinque anni successivi al completamento di un’operazione sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione. La detrazione è effettuata dall’autorità di certificazione non più tardi della chiusura parziale o finale del programma operativo. La domanda di pagamento del saldo finale è corretta di conseguenza.

Perciò, l’Articolo 55(2) e l’Articolo 55(3) classificano progetti in due gruppi, a seconda che le relative entrate possano essere stimate obiettivamente *ex ante*. Come mostrato sopra, la possibilità di stimare obiettivamente le entrate *ex ante* è determinata da fattori su cui dipendono le relative tariffe e la domanda dei beni/servizi offerti dal progetto. Tale classificazione indicativa viene sinotticamente presentata nella seguente Tabella.

Tabella: Classificazione delle entrate in termini di possibilità di stima *ex ante* e relativi fattori


Possibilità di Stima delle Entrate	Tariffe	Domanda stimata
Entrate Stimabili Obiettivamente <i>ex ante</i> (Articolo 55(2))	Politica Chiaramente Espresa Politica Prevedibile	Modelli e dati disponibili Opinioni di esperti basate su modelli e dati
Entrate non Stimabili Obiettivamente <i>ex ante</i> (Articolo 55(3)).	Mancanza di dati. Nuova domanda generata dalla fornitura di beni/servizi	Mancanza di dati. Opinioni di esperti sostanzialmente soggettive

Conclusioni. L’individuazione di progetti per i quali sia possibile, o meno, stimare *ex ante* le entrate dipende da una serie di fattori che condizionano la possibilità di prevedere gli elementi chiave delle entrate, ossia le tariffe e la domanda. Nella presente sottosezione, abbiamo individuato gli elementi chiave necessari per prevedere le tariffe e la domanda. Come si nota nella Tabella di cui sopra, i fattori più importanti in tal senso sono la disponibilità di dati coerenti e le esperienze passate in simili progetti di investimento.

4.3. Articolo 55(3): Detrazioni per Progetti le cui Entrate non possono essere Stimate Obiettivamente *Ex Ante*

Per i progetti le cui entrate non possono essere stimate obiettivamente *ex ante*, l’Articolo 55(3) prevede una *detrazione* delle entrate generate nei cinque anni successivi al completamento dell’operazione. Tale detrazione deve essere effettuata da un’autorità di certificazione non più tardi della chiusura parziale o finale del programma operativo. La Figura 2 mostra l’ipotesi di un progetto le cui entrate (nel periodo 2011-2013) non erano state stimate *ex ante*.

Figura 2: Detrazioni



Nella parte superiore della Figura, si presume che la fase di investimento del progetto vada dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010. Perciò, le entrate di cui tener conto sono quelle generate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2015.

4.4. Articolo 55(4): Restituzioni

Articolo 55(4) “Qualora, al più tardi tre anni dopo la chiusura del programma operativo, si accerti che un’operazione ha generato entrate non contemplate nei paragrafi 2 e 3, queste ultime sono restituite al bilancio generale dell’Unione europea in proporzione alla partecipazione dei Fondi.

Base Razionale e Tempistica della Restituzione

L’Articolo 55(4) riguarda la restituzione di entrate al bilancio dell’UE dopo la chiusura del programma operativo. Tale restituzione è richiesta al più tardi tre anni dopo la chiusura del programma operativo qualora l’operazione in questione abbia generato entrate *non contemplate nell’Articolo 55(2) e nell’Articolo 55(3)*.

Per i progetti di cui all’Articolo 55(2), le restituzioni sono richieste qualora sia stabilito, dopo la chiusura del programma operativo, e al più tardi tre anni dopo la chiusura di tale programma, che: (a) alcune fonti di entrate che saranno generate dal progetto non sono state contemplate nel calcolo del deficit di finanziamento e/o nuove fonti di entrate sono emerse dopo il calcolo del deficit di finanziamento (ad es., strade senza pedaggio successivamente soggette a pedaggio); (b) siano intervenuti cambiamenti sostanziali nella politica tariffaria tali da mettere in dubbio l’esattezza del calcolo del deficit di finanziamento. In ogni caso, eventuali cambiamenti relativi alla domanda o ad altri fattori economici esterni (quali un’inflazione imprevedibile dei prezzi) non sono legati ad un’applicazione impropria del metodo del deficit di finanziamento e quindi non comportano alcuna restituzione²⁴. Le variazioni di cui alle ipotesi (a) e (b) sono osservate tramite un’attenta verifica delle entrate generate dai progetti.

²⁴ Tuttavia, qualora sia stabilito che le entrate siano state sottostimate proprio al fine di massimizzare la partecipazione dei Fondi ad alcun progetti, ciò costituisce una irregolarità che può essere rettificata sulla base degli Articoli 98 e 99 del

La soglia oltre la quale può essere richiesta la restituzione può essere rappresentata da una variazione del 10% del deficit di finanziamento. Ciò significa che se il deficit di finanziamento varia meno del 10%, non è richiesta alcuna restituzione. Al contrario, almeno in principio, una variazione al deficit di finanziamento superiore al 10% è indice, secondo la Commissione, di un errore nel calcolo iniziale del deficit di finanziamento. Occorre una adeguata verifica delle entrate dei progetti al fine di monitorare le situazioni che possono far scattare l'obbligo della restituzione e la risultante variazione delle entrate.

Per i progetti di cui all'Articolo 55(3), le restituzioni sono richieste ove, a seguito di una verifica, sia evidente che non tutte le entrate generate ai sensi dell'Articolo 55(3) siano state precedentemente detratte (in altre parole, se le entrate nette effettivamente generate nel periodo di riferimento di 5 anni sono maggiori delle entrate detratte). In tal caso, si verifica un'ipotesi di erronea applicazione dell'Articolo 55(3) nell'ambito dell'attuazione del programma. L'articolo 55(4) si applica anche nel caso in cui i cinque anni successivi alla chiusura dell'operazione terminino dopo la chiusura del programma (ossia quando le detrazioni non sono più possibili) e al più tardi tre anni dopo la chiusura di tale programma.

Secondo l'Articolo 55(4), ove le entrate di qualsiasi progetto²⁵ coperto dall'Articolo 55 non siano state precedentemente contemplate, le stesse debbano essere restituite al bilancio generale dell'UE *in proporzione* alla partecipazione dei Fondi. L'espressione "*proporzione alla partecipazione dei Fondi*" indica che la restituzione debba essere pari ad una percentuale delle entrate aggiuntive, pari al tasso di cofinanziamento dell'UE. Ad esempio, se le entrate aggiuntive sono €100 ed il tasso di cofinanziamento è del 75%, la restituzione è pari a €75.

La Base Razionale della Restituzione. Come già detto nel paragrafo 3.1.3, l'obiettivo del deficit di finanziamento è quello di assicurare che le sovvenzioni forniscano ai progetti un livello minimo di redditività per poter poi ottenere prestiti, pur essendo calcolate alla luce delle entrate nette affinché tali progetti non siano sovra-finanziati²⁶. Perciò, se le entrate nette aumentano sostanzialmente dopo la chiusura, diminuisce il deficit di finanziamento, ed è necessario operare una restituzione coerente all'UE. Tale restituzione deve essere conseguentemente pari alla differenza tra la partecipazione dei Fondi e le entrate stimate, da un lato, e la partecipazione dei Fondi calcolata alla luce delle nuove entrate nette, dall'altro, ossia

$$RS = S_{d UE} - S_{c UE} \quad (12)$$

ove RS sta per la restituzione al bilancio dell'UE;

$S_{d UE}$ indica la partecipazione dei Fondi calcolata *ex ante*;

$S_{c UE}$ indica la partecipazione dei Fondi, comprese le entrate aggiuntive verificate al più tardi tre anni dopo la chiusura del programma.

Occorre notare che, sebbene l'Articolo 55(3) e l'Articolo 55(4) riguardino eventuali cambiamenti nelle entrate, poiché la restituzione è calcolata tramite il deficit di finanziamento, i relativi

Regolamento (CE) N. 1083/2006, ossia sulla base di una rettifica finanziaria piuttosto che di una restituzione ai sensi dell'Articolo 55(4).

²⁵ Fatto salvo per le operazioni di cui all'Articolo 55(5), ossia le operazioni il cui costo complessivo sia inferiore ad Eur 200.000 (Si veda il paragrafo 4.6.2 della presente informativa).

²⁶ Come già detto, tale condizione è garantita in alcune circostanze in cui l'attuale valore finanziario netto dell'investimento (esclusa la spesa pubblica (UE e nazionale) sia pari a zero.

cambiamenti nelle entrate costituiscono, in realtà, cambiamenti nelle entrate nette. Inoltre, l'applicazione della base razionale del deficit di finanziamento per calcolare la restituzione è plausibile anche da un punto di vista economico ove si verificano aumenti sia delle entrate che dei costi operativi. Si consideri, ad esempio, il caso di un impianto per il trattamento delle acque che sia sfruttato maggiormente di quanto inizialmente previsto. Tale sovra-sfruttamento risulta in maggiori trattamenti delle acque, il che aumenta quindi sia le entrate che i costi operativi.

Allo scopo di fornire ulteriori chiarimenti e di sottolineare la coincidenza tra (a) la restituzione di un importo proporzionale alla partecipazione dei Fondi, e (b) la differenza tra la partecipazione dei Fondi calcolata *ex ante* e quella calcolata sulla base delle entrate effettivamente verificate, riportiamo qui di seguito due esempi numerici:

Esempio numerico: progetti in cui l'intero costo d'investimento sia ammissibile

Riprendiamo l'esempio della sezione 3.2.2.. Il deficit di finanziamento è pari a

$$DF = 100 - 60 = 40 \quad (13)$$

Poiché l'intero investimento è ammissibile, la spesa ammissibile attualizzata è pari al deficit di finanziamento, ossia

$$SAA = 40 \quad (14)$$

Assumiamo che il tasso di cofinanziamento sia del 75%: la partecipazione attualizzata dei Fondi è quindi

$$SA_{cUE} = 40 * 0,75 = 30 \quad (15)$$

Immaginiamo che, a seguito della verifica, si accerti che le entrate sono aumentate di €20; in tal caso, la spesa ammissibile attualizzata diventa

$$SAA = 100 - 80 = 20 \quad (16)$$

e la partecipazione attualizzata dei Fondi è pari a

$$SA_{cUE} = 20 * 0,75 = 15 \quad (17)$$

Utilizzando l'equazione (12), ed i valori delle equazioni (15) e (17), il valore attualizzato della restituzione è pari a:

$$RSA = 30 - 15 = 15 \quad (18)$$

Da notare che il valore attualizzato della restituzione può essere calcolato più semplicemente moltiplicando: (a) l'aumento delle entrate; (b) il costo ammissibile attualizzato (in percentuale rispetto ai costi totali attualizzati); (c) il tasso di cofinanziamento; e quindi, prendendo l'esempio di cui sopra,

$$RSA = 20 * I * 0,75 = 15 \quad (19)$$

In ultimo, in linea con l'Articolo 55(4), si sottolinea che la restituzione della partecipazione dei

Fondi è proporzionale alla partecipazione dei Fondi. Infatti, come si vede nell'equazione 19, la restituzione attualizzata all'UE è pari al 75% (il tasso di cofinanziamento) delle entrate aggiuntive.

Esempio numerico: progetti in cui parte del costo d'investimento sia ammissibile

Utilizzando lo stesso esempio indicato nel paragrafo precedente, immaginiamo che solo €80 (su €100 dei costi d'investimento attualizzati) sia il costo ammissibile attualizzato; perciò, la spesa ammissibile attualizzata è pari a

$$SAA=40*0,8=32 \quad (20)$$

La partecipazione dei Fondi è pari a

$$SA_{UE}=32*0,75=24 \quad (21)$$

Immaginiamo che, a seguito della verifica, si accerti che le entrate sono aumentate di €20; in tal caso, il deficit di finanziamento è:

$$DF=100-80=20 \quad (22)$$

E la spesa ammissibile attualizzata è pari a

$$SAA=20*0,8=16 \quad (23)$$

e la partecipazione dei Fondi è pari a

$$SA_{UE}=16*0,75=12 \quad (24)$$

Perciò, la restituzione è pari a:

$$RSA=24-12=12 \quad (25)$$

Da notare che il valore attualizzato della restituzione può essere calcolato più semplicemente moltiplicando: (a) l'aumento delle entrate; (b) il costo ammissibile attualizzato (in percentuale rispetto ai costi totali attualizzati); (c) il tasso di cofinanziamento, e quindi

$$RSA=20*0,8*0,75=12 \quad (26)$$

In ultimo, in linea con l'Articolo 55(4), si sottolinea che il valore attualizzato della restituzione della partecipazione dei Fondi è proporzionale alla partecipazione dei Fondi. Infatti, **come si vede nell'equazione (26), il valore attualizzato della restituzione è pari al tasso di cofinanziamento dell'UE (75%) applicato alla parte delle entrate aggiuntive di cui può essere dato conto in virtù dell'imputazione pro rata di cui al secondo sottoparagrafo dell'Articolo 55(2).**

Tempistica. La tempistica per la restituzione è indicata nella Figura 3.

Figura 3: Restituzione



La figura di cui sopra mostra: (a) nella parte superiore, l'esempio di un progetto la cui attuazione è prevista dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2014; (b) nella parte inferiore, la tempistica per la verifica delle entrate e la restituzione²⁷.

4.5. Casi Speciali di Detrazioni e Restituzioni per progetti disciplinati dall'Articolo 55(3)

La fase di investimento del progetto si conclude entro cinque anni dalla scadenza per la presentazione dei documenti di chiusura (si veda anche la Figura 4), ossia il 31 marzo 2017²⁸. Il rettangolo in grigio indicato nella figura rappresenta la fase di investimento del progetto.

Figura 4: Detrazioni in caso di completamento entro cinque anni dalla scadenza finale per la trasmissione dei documenti di chiusura

	Data Finale di Ammissibilità della Spesa	Scadenza per la Trasmissione dei Documenti per il Pagamento del Saldo Finale	Chiusura finale	Restituzione all'UE
			3 anni	
30.9.2013	31.12.2015	31.3.2017	3 anni	
			Ultima Data di Verifica	

Nel presente caso: (a) le *detrazioni* ai sensi dell'Articolo 55(3) riguardano entrate generate nell'arco di un periodo inferiore a cinque anni, sulla base della verifica delle stesse effettuata fino alla data di trasmissione dei documenti di chiusura, e in particolare la domanda di pagamento del saldo; (b)

²⁷ Rispetto a tale figura, occorre sottolineare che la data finale per l'ammissibilità della spesa è fissata al 31 dicembre 2015 dall'Articolo 56(1) del Regolamento (CE) N. 1083/2006.

²⁸ Articolo 89 del Regolamento (CE) N. 1083/2006.

dopo la chiusura del programma, la *restituzione* riguarda le entrate non detratte per non oltre cinque anni dal completamento del progetto.

Conclusioni: L'Articolo 55(4) riguarda eventuali restituzioni all'UE in ipotesi di discrepanze nelle entrate per progetti disciplinati dall'Articolo 55. A tal fine, la presente sezione ha trattato i seguenti punti:

- quanto alle ragioni di eventuali discrepanze nelle entrate, abbiamo sottolineato le seguenti cause: (a) eventuali cambiamenti nella politica tariffaria e/o nelle fonti delle entrate, non contemplate inizialmente; (b) la mancanza di dati e di esperienze passate nell'ambito di progetti le cui entrate non possono essere obiettivamente stimate *ex ante*;
- quanto alla base razionale e alla tempistica della restituzione, abbiamo sottolineato che: (a) secondo l'Articolo 55(4), la restituzione debba essere proporzionata alla partecipazione dei Fondi, ossia proporzionata al tasso di cofinanziamento UE; (b) tale restituzione è pari alla differenza tra la partecipazione dei Fondi calcolata *ex ante* e quella calcolata sulla base delle entrate realmente verificate; (c) tale restituzione viene effettuata sulla base di una verifica delle entrate al più tardi tre anni dopo la chiusura finale del programma operativo.

4.6. Articolo 55(5)

Articolo 55(5). “Fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 70, paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare procedure proporzionate agli importi in questione per la verifica delle entrate generate da operazioni il cui costo complessivo è inferiore ai 200.000 EUR.”

4.6.1. Procedure per la Verifica delle Entrate

Al fine di applicare le disposizioni dell'Articolo 55(5), è consigliabile che l'autorità di gestione stabilisca un sistema di verifica delle entrate per i tre anni successivi alla chiusura finale del programma operativo. A tale fine, è bene notare che la necessità di un sistema di verifica è **menzionata espressamente** nell'Articolo 55(5), secondo cui “gli Stati membri possono adottare procedure proporzionate agli importi in questione per la verifica delle entrate generate da operazioni il cui costo complessivo è inferiore ai 200.000 EUR.”

L'autorità di gestione ha molto interesse a stabilire, appena possibile nel periodo di programmazione, un sistema di verifica efficiente, seppur proporzionato, per i progetti generatori di entrate. L'obiettivo di tale obbligo non è quello di imporre procedure inutilmente pesanti, quanto di stabilire un sistema che contribuisca ad evitare il sovra-finanziamento dei progetti, contribuisca alla migliore distribuzione delle risorse e consenta, prima del termine del periodo di ammissibilità, il ri-trasferimento del finanziamento pubblico dai progetti le cui entrate non sono state correttamente stimate ad altre operazioni comprese nel programma operativo. Occorre ricordare che qualsiasi *detrazione* che intervenga dopo la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, o qualsiasi *restituzione* ai sensi dell'Articolo 55(4), provoca una perdita per il programma (poiché gli importi corrispondenti non possono più essere utilizzati nell'ambito del programma operativo).

Il sistema di verifica delle operazioni disciplinate dall'Articolo 55(2) e all'Articolo 55(3) può differire alla luce dei diversi obiettivi del sistema stesso nei due singoli casi. Lo scopo di un sistema di verifica per operazioni disciplinate dall'Articolo 55(2) è fortemente connesso all'attuazione dell'Articolo 55(4): l'individuazione dei casi in cui non tutte le entrate siano state debitamente

contemplate in base all'Articolo 55(2) (casi di omissione di alcune fonti di entrate dal calcolo iniziale del deficit di finanziamento o cambiamenti sostanziali alle politiche tariffarie) al fine di avviare una verifica del calcolo del deficit di finanziamento. La verifica può utilizzare i dati provenienti da indagini a breve termine piuttosto che dati ricavati da una verifica costante delle entrate.

Al contrario, le entrate di operazioni disciplinate dall'Articolo 55(3) devono essere verificate costantemente poiché il Regolamento N. 1083/2006 richiede che la partecipazione UE corrispondente alle entrate generate sia *detratta o restituita*.

In ogni caso, le procedure per tale sistema di verifica sono determinate dalle autorità di gestione.

La presente Informativa indica alcune proposte in merito. Una possibile soluzione può consistere nell'imporre ai beneficiari il dovere contrattuale di presentare relazioni all'autorità di gestione fino alla chiusura del programma o per un ulteriore periodo di tre anni dalla chiusura del programma. Un'altra possibilità può essere quella di organizzare, all'interno dell'autorità di gestione, le risorse e le procedure necessarie per l'elaborazione di tali relazioni e per ottenere rimborsi da parte dei beneficiari a favore delle autorità (e dell'Unione Europea nel caso di una restituzione al bilancio dell'UE).

4.6.2. Proporzionalità nelle procedure per la verifica delle entrate di progetti il cui costo complessivo sia inferiore a EUR 200.000

In linea con l'Articolo 55(5), le autorità di gestione, per le operazioni il cui costo complessivo sia inferiore ad EUR 200.000, possono adottare procedure proporzionate agli importi in questione per verificare le entrate generate da tali operazioni.

Per le operazioni disciplinate dall'Articolo 55(2), l'Articolo 55(5) non prevede alcuna esenzione dall'applicazione del calcolo del "deficit di finanziamento". Al contrario, l'Articolo 55(5) prevede che le autorità di gestione possano adottare procedure proporzionate per la verifica delle entrate generate da progetti il cui costo complessivo sia inferiore ad EUR 200.000, una volta che le entrate siano state correttamente *stimate* e contemplate *ex ante* ai fini della determinazione della partecipazione dei Fondi, in linea con l'Articolo 55(2). Tali procedure possono consistere in controlli o relazioni da fornire alle autorità, sebbene meno frequentemente. Ad esempio, è possibile che una relazione sia richiesta solo una volta prima della trasmissione dei documenti di chiusura. Tale obbligo deve applicarsi al più tardi durante tale fase, poiché questa costituisce l'ultima occasione per le autorità di gestione di "aggiustare" la domanda di saldo finale, ove necessario. Tali procedure, tuttavia, non possono prevedere una rinuncia totale all'obbligo di controllare o riferire in merito alle entrate.

Quanto alle operazioni disciplinate dall'Articolo 55(3), l'Articolo 55(5) prevede che possano essere adottate procedure meno onerose per la verifica delle entrate (ad es., il periodo di verifica delle entrate può essere inferiore a cinque anni, con estrapolazione delle entrate nell'arco del quinquennio) nel caso in cui il cui costo complessivo delle operazioni sia inferiore ad EUR 200.000.

In ultimo, i servizi della Commissione ritengono che la *proporzionalità* di cui all'Articolo 55(5) sia relativa anche alla durata della verifica successiva alla chiusura di cui all'Articolo 55(4). Se, infatti, fossero ammesse procedure di verifica proporzionate per i progetti il cui costo complessivo è inferiore ad EUR 200.000, e si imponessero vincoli uniformi relativi al periodo di verifica delle entrate generate dai progetti, indipendentemente dal costo del progetto stesso, ciò non sarebbe in linea con la volontà del legislatore espressa nell'Articolo 55(5). Di conseguenza, i servizi della

Commissione ritengono che i progetti il cui costo complessivo sia inferiore ad EUR 200.000 possono essere esenti dalla verifica delle entrate generate dopo la chiusura del relativo programma operativo e che non sia richiesta alcuna restituzione delle stesse ai sensi dell'Articolo 55(4).

Secondo l'Articolo 55(5), la procedura proporzionata di verifica non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di cui all'Articolo 70(1) di “*prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati*”. Tuttavia, gli Stati membri possono adottare i sistemi di verifica delle entrate da questi ritenuti opportuni e proporzionati ai progetti il cui costo complessivo sia inferiore ad EUR 200.000, compresa la possibilità di cessare la verifica delle entrate generate da tali progetti alla chiusura del relativo programma operativo. Inoltre, nel definire le procedure proporzionate, l'autorità di gestione ha anche l'obbligo di tener conto del principio della parità di trattamento delle operazioni comprese nel relativo programma operativo, il che significa che non devono essere introdotte procedure proporzionate su base arbitraria ma solo sulla base di considerazioni obiettive, e quindi principalmente il costo complessivo dei progetti generatori di entrate.

Conclusioni: L'attuazione dell'Articolo 55 richiede l'istituzione di un sistema di verifica delle entrate da parte delle autorità di gestione o dei beneficiari. A tal fine, la presente Informativa ha illustrato una serie di proposte su come strutturare tale sistema e su come adattare le procedure di verifica all'entità del progetto. Gli Stati membri possono adottare procedure proporzionate per la verifica delle entrate di progetti al di sotto dei 200.000 EUR.

5. APPLICABILITA' DELL'ARTICOLO 55

5.1. Articolo 55(6)

6. Il presente articolo non si applica ai progetti disciplinati dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato.”

Secondo l'Articolo 55(6), i requisiti stabiliti dagli Articoli 55(1)-55(5) non si applicano ad operazioni disciplinate dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato. Tale paragrafo dell'Articolo 55 è dettagliatamente esaminato nella informativa predisposta per il COCOF relativa all'Articolo 55(6) del Regolamento (CE) N. 1083/2006.

Allegato I:

Calcolo della Partecipazione dei Fondi: un esempio numerico

L'esempio numerico di cui alla sezione 3.2.2. illustra il calcolo della partecipazione dei Fondi in valori attualizzati. Al fine di ottenere la partecipazione dei Fondi in valori non attualizzati, ciascuna spesa ammissibile attualizzata deve essere moltiplicata per $(1+r)^t$, ove r sta per il tasso di interesse (tasso di interesse suggerito: 5%) e t sta per l'anno in cui si verifica la relativa spesa ammissibile.

Utilizzando l'esempio di cui alla sezione 3.2.2., ed assumendo che il progetto abbia i seguenti flussi di cassa:

Anno	Costi Investimento	Costi correnti	Entrate	Valore residuale	Flusso cassa netto	Costo ammissibile	SAA	SANA
2007	32,00	-	-	-	-32,00	25,71	9,14	9,59
2008	25,00	-	-	-	-25,00	20,09	7,14	7,87
2009	30,00	-	-	-	-30,00	24,11	8,57	9,92
2010	25,00	-	-	-	-25,00	20,09	7,14	8,68
2011	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2012	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2013	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2014	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2015	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2016	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2017	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2018	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2019	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2020	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2021	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2022	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2023	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2024	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2025	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2026	-	2,00	8,50	5,00	11,50	-	-	-
Totale	112,00	32,00	136,00	5,00		90,00	31,98	36,05
Attualizzato	99,63	17,83	75,79	1,88	-39,79	80,06		

Ove SAA sta per la spesa ammissibile attualizzata, e SANA sta per la spesa ammissibile non attualizzata,

La partecipazione dei Fondi in valori non attualizzati è:

$$SN_{UE} = SANA * TC_{UE} = 36,05 * 0,75 = 27,04$$

ove TC_{UE} è il tasso di cofinanziamento UE;

SN_{UE} sta per la partecipazione non attualizzata dei Fondi,

Ai fini di trasparenza, occorre notare che: (a) qualora la fase di investimento del progetto sia della durata di un anno, l'approccio al calcolo della partecipazione dei Fondi, presentato nella presente informativa, conduce allo stesso risultato prodotto dall'approccio illustrato nel documento di lavoro n° 4; (b) qualora tale fase sia superiore ad un anno, i risultati dei due approcci mostrano una differenza non sostanziale, Infatti, l'approccio qui indicato conduce ad un importo della spesa

massima ammissibile lievemente maggiore a quello dell'approccio del documento di lavoro n° 4²⁹, Occorre ricordare che per progetti consistenti, gli Stati membri sono tenuti ad attenersi al metodo indicato nell'Allegato XXI del Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione, che corrisponde al metodo presentato nel documento di lavoro n° 4,

Tuttavia, per tutti gli altri progetti generatori di entrate, gli Stati membri possono utilizzare uno dei due approcci, entrambi in linea con l'Articolo 55(2), per il calcolo della partecipazione dei Fondi, a seconda di quello ritenuto più idoneo.

²⁹ Utilizzando le stesse ipotesi di cui all'esempio della sezione 3.2.2., e il relativo flusso di cassa, l'approccio descritto nel documento di lavoro n° 4 comporta una partecipazione dei Fondi del 26,96%, quindi una differenza dello 0,301% tra i due approcci.